



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/> TERRINONI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/> LUNERTI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5804/11

UDIENZA DEL

15/01/2013 ore 15:00

SENTENZA

N°

205/03/33

PRONUNCIATA IL:

35/03/33

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03/04/33

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
depositato il [redacted]
- avverso la sentenza n. [redacted]
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:

difeso da:
DOTT. MARCO RAPONI
P.ZZA UMBERTO I 14 FRAZ GIULIANELLO 04010 CORI LT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 1999
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 1999
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2000
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2000
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2001
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2001
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2004

FATTO

Con distinti ricorsi, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Veduggi Calcio impugnava gli accertamenti in epigrafe, per gli anni di imposta dal 1999 al 2004, con cui si determinava una maggiore imponibile IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, Accertamenti originati dalle risultanze di una attività di verifica fiscale condotta dalla GF ai fini del controllo della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria per la fruizione delle agevolazioni previste dalla L. 398/91, per le associazioni sportive dilettantesche.

Con i proposti ricorsi l'Associazione da un lato insisteva sulla sussistenza di tutti i requisiti per essere qualificata Ente non commerciale, secondo la richiamata normativa e dall'altro lato contestava la rilevanza degli elementi critici rinvenuti in sede di verifica, ossia le asserite anomalie nella tenuta del libro soci, nella convocazione e tenuta delle assemblee.

L'Ufficio difendeva la fondatezza e la correttezza del proprio operato.

La C.T.P. adita accoglieva il ricorso proposto dall'Associazione.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio lamentandone la carenza di motivazione e l'errata valutazione del procedimento accertativo, tenuto pure conto dell'assenza di documentazione probatoria da parte della ricorrente e della rilevata mancanza del libro soci, invece necessario proprio per dimostrare l'effettività della vita associativa che deve improntare tutta la struttura, ai fini delle agevolazioni.

Sulla base di tali anomalie, precisa ancora l'Ufficio appellante, i verificatori avevano convocato alcuni associati i quali avevano riferito di non aver mai partecipato a nessuna assemblea, di non essere mai stati convocati e, soprattutto, di non essere a conoscenza della loro qualità di soci, né dei diritti ed obblighi ad essi incombenti.

Sempre in sede di verifica si rinvenivano, all'ingresso dell'impianto sportivo, pubblicizzazioni delle attività offerte, dei costi unitari delle stesse, dei prezzi per la stagione in corso con pagamenti differenziati a seconda dei periodi dell'anno, con sconti per pagamenti anticipati ecc., il che denota la corresponsione, da parte dei fruitori, di specifici corrispettivi per i servizi ricevuti, in contrasto con la natura non commerciale dell'Ente.

Infine secondo lo Statuto dell'Associazione, per ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo, sarebbe indispensabile lo status di socio ed essere in regola con i versamenti, mentre, nel corso della verifica, non è stata documentata da parte degli Amministratori, tale qualità.

Insiste pertanto, l'Ufficio, sulla natura commerciale dell'Ente e chiede la riforma dell'impugnata sentenza.



Con proprie controdeduzioni l'Associazione preliminarmente rileva che gli accertamenti operati per gli anni successivi a quelli in oggetto, non contestano più la natura di Ente non commerciale e questo confermerebbe l'illegittimità dei precedenti accertamenti.

Nel merito insiste per la conferma dell'impugnata sentenza, precisando che il Libro Soci in realtà esisteva, benchè non tenuto in forma di libro cartaceo, ma in faldoni contenenti tutte le generalità degli associati ed inoltre gli stessi sottoscrivevano le domande di associazione, per cui non potevano non conoscere la loro qualità. Le pubblicizzazioni di attività e prezzi erano riferite ai soli associati ed insiste pertanto sulla correttezza del proprio operato, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui alla L.398/91.

Durante la discussione pubblica l'Ufficio evidenzia che l'Associazione esisteva e svolgeva l'attività sportiva, ma che vi era anche una attività parallela di natura commerciale ed a questa si riferisce tutto quanto contestato con il proposto appello.

La parte osserva che l'aver cambiato idea da parte dell'Ufficio, per gli anni successivi, in ordine alla natura commerciale dell'Ente, rileva fortemente per la posizione dei tre direttori che illegittimamente sono stati considerati titolari di attività commerciale. Precisa che nei luoghi dell'Associazione non vi è un bar, o altre attività di commercio che consentano di qualificare l'attività, come attività commerciale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che non possano essere accolte le censure mosse dall'Ufficio alla sentenza di prime cure, la quale, tra l'altro, correttamente, ha messo in evidenza il puntuale assolvimento da parte dell'Associazione di tutti gli obblighi statuari, sia contabili che amministrativi, il reinvestimento degli utili o degli avanzi di gestione nell'ambito delle finalità dello Statuto, nonché l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto e l'iscrizione nel Registro Nazionale del CONI.

Con specifico riguardo poi alla censura relativa alla mancata tenuta del Libro Soci e dei Verbali di Assemblea, si condivide quanto ritenuto dai primi giudici sulla valenza alternativa dei faldoni contenenti le domande di ammissione all'associazione e si condivide altresì che la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale ed alle assemblee costituisce "un mancato esercizio di diritti che non può essere imposto come obbligo".

Quanto invece alla censura sulla natura commerciale dell'Ente che, tuttavia, si ricorda, non svolge all'interno dei locali alcuna attività di ristoro-bar, o rivendita di generi sportivi o altre attività che potrebbero non rientrare tra quelle statutarie, si osserva che le quote associative e i corrispettivi specifici pagati dagli associati per fruire dei servizi dell'Associazione, non sono proventi commerciali, in conformità a quanto stabilito dall'art.111 del Tuir vigente fino al 31/12/03 (pertanto efficace per tutte le annualità in

